Riforme, Pa, obiettivi misurabili, monitoraggio: le criticità del Recovery italiano nell’esame Ue

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 20, 2021
ARTICOLI_20_01_2021 30

Più veloci e più agili, così le pmi sfidano l’internazionalizzazione

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 20, 2021
ARTICOLI_20_01_2021 32

La filiera della moda è colpita, il lockdown frena anche il tessile

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 20, 2021
ARTICOLI_20_01_2021 36

Buco da mille miliardi. Ecco i danni del Covid nelle imprese europee

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 20, 2021
ARTICOLI_20_01_2021 38

Lavoro, c’è la stretta sugli interpelli ma quesiti e Faq trovano più spazio

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 20, 2021
ARTICOLI_20_01_2021 41

Sfida sull’idrogeno blu

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 20, 2021
ARTICOLI_20_01_2021 46

TURCHIA: WEBINAR – PROTECTING INTELLECTUAL PROPERTY AND PATENTS IN TURKEY, 25 GENNAIO 2021 – FOCUS ENERGIE RINNOVABILI E ICT APPLICATO AI MACCHINARI

scritto da Monica De Carluccio | Gennaio 20, 2021

Il prossimo **25 gennaio, a partire dalle ore 10.00, Confindustria organizza**, in collaborazione con l'Ufficio Investimenti della Presidenza della Repubblica di Turchia, **l'evento Webinar *Protecting Intellectual Property and Patents in Turkey*.**

L'iniziativa si propone di approfondire il quadro della **Protezione dei brevetti e della Proprietà Intellettuale**, tema fondamentale per operare in un ecosistema dinamico e tutelato e nei settori preminenti del mercato turco di maggior attrazione, tra cui le *Energie Rinnovabili* e l'*ICT* applicato ai *Macchinari*.

Grazie al contributo dei rappresentanti delle Associazioni e Istituzioni turche e dell'Ufficio di ICE-Agenzia a Istanbul saranno messi in rilievo gli aspetti salienti legati al quadro legislativo, al supporto finanziario e alle opportunità di collaborazione.

L'evento si terrà sulla Piattaforma virtuale GO!, cui è possibile iscriversi attraverso il link di seguito riportato: https://go.confindustria.it/turkey-2021

In allegato troverete **il programma della giornata di lavori che si svolgeranno in lingua inglese**.

Program – Protecting Intellectual Property and Patent in Turkey

---

LEGGE DI BILANCIO 2021: QUARANTENA E LAVORATORI FRAGILI- MESSAGGIO INPS N.171/2021

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 20, 2021

Vi informiamo che l'INPS ha pubblicato il messaggio n.171/2021, in allegato, con il quale fornisce indicazioni in merito alle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) riguardo la tutela

della malattia per i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i lavoratori c.d. fragili.

Come noto infatti, in base all'art. 1, comma 481, della legge di Bilancio, nel periodo che va **dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021** per i lavoratori c.d. **fragili**, (vale a dire immunodepressi, malati oncologici e con disabilità gravi identificati dall'art. 26 comma 2, del DL n. 18/2020) viene prorogata l'equiparazione – dal punto di vista del trattamento economico spettante – al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio.

L'Istituto, sulla scorta di quanto già chiarito con il messaggio n.4157 del 9 novembre 2020, ribadisce che la tutela prevede l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l'indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Viene ribadito che l'equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla

tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

L'art. 1, comma 481, della Legge di Bilancio 2021 proroga inoltre al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell'art. 26 del DL 18/2020 (in precedenza valida solo per il periodo 16/10/2020 – 31/12/2020) che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.

Per quanto concerne infine i lavoratori del settore privato posti in **quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell'Istituto, l'art. 1, comma 484 della Legge di Bilancio 2021, ha modificato la previsione del comma 3 dell'art. 26 del DL 18/2020, eliminando a decorrere dal **1° gennaio 2021** l'obbligo del medico curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, precedentemente previsto per l'anno 2020.

Messaggio numero 171 del 15-01-2021

ENERGIA: LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA DAL 1° GENNAIO 2021 PER LE IMPRESE CON FORNITURA IN BASSA TENSIONE (BT)

scritto da Marcella Villano | Gennaio 20, 2021

Dal 1° gennaio 2021 è iniziata, in modo progressivo, la prima fase della completa liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, un primo passo che riguarderà soltanto le piccole imprese e alcune microimprese che dovranno passare al mercato libero. Il servizio di *maggior tutela* invece proseguirà per tutte le famiglie e la generalità delle microimprese fino al 2022.

Dovranno scegliere un venditore del mercato libero le imprese con una fornitura in bassa tensione (indicata in bolletta con BT) che, secondo la definizione comunitaria, hanno tra 10 e 50 dipendenti e/o un fatturato annuo tra i 2 ed i 10 milioni di euro, e le microimprese (cioè quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) che abbiano almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW.

Per accompagnare in questo passaggio le circa 200mila piccole imprese interessate, finché non si sceglierà un nuovo venditore sul mercato libero, si passerà automaticamente e senza interruzione della fornitura nel Servizio a Tutele Graduali definito dall'ARERA. Il servizio consentirà a tutti gli utenti che ancora non hanno scelto un venditore sul

mercato libero, di non subire alcun tipo di interruzione della fornitura di energia. Nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021 l'utenza sarà assegnata in modo transitorio allo stesso fornitore della maggiore tutela che già serve il cliente, con condizioni contrattuali coincidenti con quelle regolate delle offerte PLACET già esistenti (contratti a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela). Il prezzo sarà in questa prima fase analogo a quello del servizio di maggior tutela, ma ancor più aderente alla volatilità dei mercati all'ingrosso. In particolare, per la parte della spesa per la materia energia continuerà a riflettere le variazioni del prezzo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso, ma sarà basato sui valori consuntivi del PUN (il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica). Tutte le altre componenti della bolletta continueranno a essere stabilite dall'Autorità.

Dopo questa prima fase di accompagnamento, a partire dal 1° luglio 2021, se ancora non si è scelto un venditore sul mercato libero, la fornitura verrà assegnata a regime e il Servizio a tutele graduali sarà erogato da operatori selezionati con delle gare (ripetute dopo tre anni) a livello di aree territoriali, sempre con le condizioni contrattuali delle offerte PLACET. Le condizioni economiche relative alla Spesa per la materia energia continueranno ad essere basate sui valori consuntivi del PUN, come nell'assegnazione provvisoria, e a comprendere corrispettivi a copertura degli altri costi di approvvigionamento e commercializzazione, con una parte definita in base agli esiti di aggiudicazione della gara.

Se si desidera conoscere i consumi, è possibile trovarli sulla propria bolletta o sul Portale Consumi, dove è possibile accedere in modalità semplice, sicura e gratuita (attraverso SPID) ai dati di consumo storici e alle principali informazioni tecniche e contrattuali della propria utenza. Sul Portale Offerte dell'ARERA www.arera.it è invece possibile

confrontare e scegliere, in modo gratuito, le offerte di elettricità e gas.

È inoltre possibile contattare lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654.

Il cambio di fornitore è gratuito, non prevede la sostituzione del contatore e non prevede interruzioni di fornitura.

BROCHURE LEAFLET A4_PICCOLA INDUSTRIA

LOCANDINA_piccola industria

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE – DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 15 DICEMBRE 2020

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 20, 2021

Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2020, in allegato, che, in relazione all'attuale situazione epidemiologica da Covid-19, determina le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale.

In particolare, il provvedimento stabilisce che per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso e imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e all'art. 1 del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, **la fattispecie viene valutata**, ferma restando la salvaguardia occupazionale:

- anche in assenza del piano di risanamentodi cui alla lettera c) dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 94033/2016;
- con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell'80%delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato, previsto dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva.

All.to

DM-15122020